

CODOGNO  
Viale IV Novembre 2, 26845 Codogno LO  
Tel. 0377.436411 Fax 0377.436441

Gestore 003

Polizza N. 64 / M14808234

AGENZIA A204 / CODOGNO

ID CONTRAENTE: E5201790

## Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi non Industriali

**CONTRAENTE** AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI  
CASALPUSTERLENGO  
Sede: **VIA FLEMING, 2** **26841 CASALPUSTERLENGO (LO)**  
P.IVA: **11824270158**

*Socio* *Il contraente con la stipula del presente contratto acquista la qualità di Socio e fa atto di adesione allo Statuto che dichiara di conoscere (art. 11 Statuto Sociale).*

**CONTRATTO** Decorrenza dalle ore **24:00** del **31/12/2022** Scadenza alle ore **24:00** del **31/12/2023**  
Durata di **1** anni **0** mesi **0** giorni SCADENZA AUTOMATICA  
Pol. Sostituite: **No**  
Coassicurazione: **No** Vincolo: **No**  
Termine per la disdetta: **30 giorni** prima della scadenza.

### CONTRIBUTO

Rata alla  
firma

Contributo	Abbuono
<b>18.375,40</b>	<b>0,00</b>

Contributo Netto	Imposte*	Fondo garanzia	Totale Euro
<b>18.375,40</b>	<b>4.088,53</b>	<b>36,07</b>	<b>22.500,00</b>

Rate  
successive

**a frazionamento SEMESTRALE dal 30/06/2023**

Contributo Netto	Imposte*	Fondo garanzia	Totale Euro
<b>18.375,40</b>	<b>4.088,53</b>	<b>36,07</b>	<b>22.500,00</b>

(\*) Somma delle singole imposte dovute per ciascuna delle garanzie di polizza e calcolate sulla base delle rispettive aliquote di legge.

Il contratto è disciplinato dalla presente scheda di polizza e dalle Condizioni di Assicurazione modello X0136.0 edizione 5 del 01/01/2020.



Con la stipula del presente contratto la Società garantisce l'assicurato per i rischi, i massimali e le garanzie di seguito indicate.

**DESCRIZIONE DEL RISCHIO:** CASA DI RISPOSO (ELENCO ATTIVITÀ ASSICURATE ALLE CONDIZIONI PARTICOLARI). LA PRESENTE COPERTURA COMPRENDE GLI EVENTUALI DANNI INVOLONTARIAMENTE CAGIONATI A TERZI IN CONSEGUENZA DI FATTO ACCIDENTALE E/O IMPUTABILE A NEGLIGENZA, IMPRUDENZA O IMPERIZIA. NESSUNA FRANCHIGIA E' OPPONIBILE AI TERZI ANNEGGIATI, RIMANENDO A CARICO DELL'ASSICURATO .

**UBICAZIONE DEL RISCHIO:** VIA FLEMING,2 - 26841 CASALPUSTERLENGO (LO).

<b>GARANZIE BASE MASSIMALI ASSICURATI:</b>	<b>MASSIMALI ASSICURATI R.C.T.</b>	
	per ogni sinistro	<b>5.000.000,00</b>
	ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita di	<b>5.000.000,00</b>
	e per danni alle cose, anche se appartenenti a più persone, di	<b>5.000.000,00</b>
	<b>MASSIMALI ASSICURATI R.C.O.</b>	
	per ogni sinistro	<b>3.000.000,00</b>
	ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita di	<b>3.000.000,00</b>

**GARANZIE OPZIONALI:**

LAVORO PRESSO TERZI	acquistata
PLURALITA'ASSICURATI	acquistata
PROPRIETA'E CONDUZIONE DI FABBRICATI	acquistata
DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO	acquistata
RESPONSABILITA' PERSONALE PRESTATORI DI LAVORO	acquistata
COMMITTENZA LAVORI	acquistata
DIFESA PENALE	acquistata
BUONA FEDE	acquistata
INESATTA INTERPRETAZIONE NORME INAIL ED INPS	acquistata
DANNI AD AUTOMEZZI DI TERZI E/O DI PRESTATORI DI LAVORO	acquistata
COMMITTENZA AUTO	acquistata
PERSONE CONSIDERATE TERZE	acquistata
CONSEGNA, PRELIEVO E RIFORMIMENTO	acquistata
DECRETO LEGISLATIVO 81/08	acquistata
DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITA'	acquistata
LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE	acquistata
CAUSALE INCENDIO	acquistata
DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE	acquistata

**TOTALE CONTRIBUTO NETTO** **36.750,80**

**REGOLAZIONE POSTICIPATA DEL CONTRIBUTO:** Sì  No

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**



Parametro: **FATTURATO**  
 valore dichiarato: **4.000.000,00**  
 tasso annuo imponibile (‰) **8,188**

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

Parametro: **FATTURATO**  
 valore dichiarato: **4.000.000,00**  
 tasso annuo imponibile (‰) **1,000**

**CONTRIBUTO NETTO** **36.750,80**  
**ANNUO MINIMO**

Ad integrazione e/o modifica delle Condizioni di assicurazione riportate a stampa nel modello X0136.0, si conviene fra la Parti quanto segue:

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione la parola "premio" si intende sostituita con "contributo".

**ESCLUSIONE DEL TACITO RINNOVO**

A deroga di quanto previsto dall'art. 9 delle Condizioni Generali di assicurazione, la presente polizza scadrà alle ore 24 del **31/12/2023 senza tacito rinnovo**

**DEROGA ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: .**  
**CONDIZIONI PARTICOLARI**

.  
 1. DESCRIZIONE

- Esercente casa di riposo di Casalbusterlengo ubicata nel comune di Casalbusterlengo, Via Fleming 2 con massimo nr. 80 posti letto.
- centro Diurno
- Servizio prelievi sangue domiciliari a pagamento (esclusa gestione di punti raccolta sangue)
- CDI Girasole
- Servizio Adi (Assistenza Domiciliare Integrata)
- Servizio UCPdom (Unità di Cure Palliative Domiciliari)
- misura RSA Aperta (servizio domiciliare)
- Centro di Medicina dello Sport (limitatamente a visite ed emissioni certificati di abilitazione per l'attività sportiva)
- Servizi Socio Sanitari Territoriali: attività di prelievi sangue domiciliari a pagamento - anche in collaborazione con altri enti - esclusa gestione punti raccolta;

.  
 L'Azienda Speciale di Servizi di Casalbusterlengo, inoltre, in forza di apposita convenzione sottoscritta da alcuni Comuni del territorio eroga a favore dei predetti enti i seguenti servizi sociali:

- Servizio Sociale Professionale: attività ludica ed intrattenimento degli utenti;
- Mensa Domiciliare;
- Assistenza Domiciliare ad anziani e disabili;
- Competenze amministrative in materia di disabilità per quanto riguarda i servizi diurni;
- Tutela minori (comprensiva di penale minorile, azioni connesse ai minori stranieri non accompagnati, servizio affidi): intesa come attività di supporto psicologico a minori svolta anche presso abitazioni private;
- Interventi educativi mirati;
- Assistenza Educativa Scolastica;
- Servizio Trasporto Disabili;
- Servizi a progetto: : quali progetti di pet therapy ed altri progetti, visite guidate;

.  
 2. MASSIMALE PER DANNI DA PANDEMIA/EPIDEMIA

Ad integrazione di quanto previsto in polizza l'Assicurazione comprende le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente attribuibili a Pandemie, riconosciute come tali anche da una sola tra le Autorità Sanitarie o Governative, siano esse Regionali, Nazionali o Internazionali.

Questa garanzia è prestata con il massimo risarcimento di euro 500.000,00 per più sinistri denunciati nel periodo assicurativo annuo e con il limite di euro 150.000,00 per ogni singolo sinistro RCT. Tale limite si deve intendere per tutti i danni compresi quelli derivanti dalla garanzia prevista alla sezione 3. RC PROFESSIONALE MEDICA.

.  
 2.bis RETROATTIVITA' RICHIESTA DANNI PANDEMIA/EPIDEMIA (ES. COVID-19) - fatti accaduti dal 31.12.2020 - 31.12.2022



La copertura assicurativa si intende prestata anche per le richieste collegate a PANDEMIA/EPIDEMIA (es. COVID-19) ricevute durante il periodo di validità del presente contratto ed a seguito di fatti accaduti dopo il 31.12.2020.

Per i fatti accaduti dal 31.12.2020 alla data di inizio decorrenza del presente contratto assicurativo (= 31.12.2022) il massimale si intende prestato per 150.000,00 euro per sinistro e periodo di copertura inteso dal 31.12.2020 al 31.12.2022. Si intende sempre esclusa qualsiasi richiesta collegata a fatti già denunciati purché tali comportamenti non siano noti all'Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza. Restano pertanto sempre escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo.

\*\*\*\*\*

### 3. SEZIONE RC PROFESSIONALE MEDICA

Si prende atto fra le Parti che si intende assicurata la responsabilità professionale sanitaria delle figure di seguito indicate (dipendenti ed esterni) per l'attività svolta esclusivamente per conto dell'Assicurato.

La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei medici ed infermieri dipendenti salvo il caso di dolo e per i non dipendenti salvo il caso di colpa grave o dolo (come da art. 9 legge n. 24/2017).

A1) elenco professionisti assicurati e titolo per l'attività presso l'assicurato:  
dipendenti:

- nr. medici interni = 1;
- nr. infermieri = 6;
- fisioterapisti = 2
- OSS = 25

esterni:

- nr. medici esterni = 2;
- nr. infermieri esterni = 19;
- fisioterapisti = 9

### A2) RC PERSONALE DEL COORDINATORE SANITARIO/DIRETTORE SANITARIO

Premesso che:

- per lo svolgimento dell'attività assicurata il Contrente si avvale della collaborazione del dott GIANPIERO MARZANI per la funzione di Direttore Sanitario della struttura assicurata in qualità di libero professionista con fatturazione delle prestazioni.

- Il dott. Marzani Gianpiero dichiara di essere assicurato per la sua professione di medico con polizza rc professionale.

In virtù delle premesse sopra esposte, la garanzia si estende alla responsabilità civile personale del predetto dott .GIAN PIERO MARZANI per danni verificatesi a terzi nello svolgimento della sua mansione di Direttore Sanitario, prestata esclusivamente a favore dell'assicurato, pertanto, la società rinuncia al diritto di rivalsa nei suoi confronti salvo il caso di colpa grave e dolo.

Questa estensione di garanzia di garanzia è prestata, nel limite del massimale RCT previsto in polizza, e con il massimo risarcimento di euro 250.000,00 per sinistro e per anno.

Si intendono altresì compresi i danni patrimoniali (che non siano diretta conseguenza di danni a cose e persone) cagionati a terzi dal DIRETTORE SANITARIO, sempre nel limite del massimale di euro 100.000,00, per sinistro e per anno assicurativo, con l'applicazione di uno scoperto del 20% per ciascun sinistro con il minimo di euro 2.000,00.

### A3) Esclusioni

Dalla presente estensione di garanzia si intendono specificatamente esclusi:

- a) la responsabilità imputabile esclusivamente ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato;
- b) i danni subiti dagli assicurati e dagli stessi, tra di loro, causati (rc incrociata);

### B) GARANZIA VALIDA PER LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE MEDICA

Esclusivamente per la responsabilità professionale medica valgono le seguenti condizioni:

Inizio e termine della garanzia (Claims made)

La copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere dall'Assicurato non oltre dieci anni prima della data di decorrenza del presente documento di polizza, e purché tali comportamenti non siano noti all'Assicurato stesso prima della stipula della polizza.

Per qualsiasi danno derivante - collegato - connesso o conseguente alla pandemia denominata COVID-19 accaduto antecedentemente alla data di decorrenza del presente contratto assicurativo (31.12.2022) e per fatti accaduti dopo il 31.12.2020 - anche nel caso in cui la conseguente richiesta di risarcimento arrivasse in validità di polizza - si intende applicato il massimale di euro 150.000,00 per sinistro e periodo di copertura 31.12.2020 - 31.12.2022. (vedasi gart. 2. bis condizioni particolari).

Restano in ogni caso escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di efficacia della



polizza.

La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato, ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice Civile, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

Limiti di risarcimento

Relativamente alla responsabilità di medici e infermieri il massimale si intende limitato ad euro 3.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo - fermo quanto indicato al punto 2. alle "condizioni particolari" - e con diritto di rivalsa nei loro confronti come da normativa vigente.

Resta inteso che il massimale prestato per qualsiasi danno derivante - collegato - connesso o conseguente alla pandemia denominata COVID-19 è normato dall'articolo 2. MASSIMALE PER DANNI DA PANDEMIA/EPIDEMIAS e articolo 2.bis RETROATTIVITA' RICHIESTA DANNI PANDEMIA/EPIDEMIAS (ES. COVID-19) - fatti accaduti dal 31.12.2020 - 31.12.2022.

Franchigia prevista all'articolo 10. FRANCHIGIA ASSOLUTA delle condizioni particolari.

Garanzia Postuma

Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo è concessa all'Assicurato la facoltà di richiedere alla Società, previo pagamento di una annualità di premio aggiuntiva, di potere usufruire della copertura assicurativa per le richieste di risarcimento che gli potessero pervenire nei dieci anni successivi alla data di cessazione del contratto sempreché il comportamento colposo che ha originato la richiesta si sia verificato nel periodo di validità del contratto stesso.

Per tale estensione di garanzia il limite di risarcimento, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati alla Società in tale periodo, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

La Società si riserva di accettare o meno la richiesta dell'Assicurato.

La presente garanzia cesserà di diritto nel caso in cui l'Assicurato stipuli per gli stessi rischi altre polizze di responsabilità civile.

Coesistenza di altre assicurazioni

Nei casi in cui risultino operanti altre assicurazioni stipulate con altri assicuratori dall'Assicurato e/o da strutture pubbliche o private abilitate all'erogazione dell'assistenza sanitaria, la presente polizza opererà in secondo rischio in eccedenza ai massimali prestati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei massimali garantiti dalla presente polizza.

\*\*\*\*\*

#### 4. TERZIETA'

Sono considerati terzi, limitatamente ai casi di morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale:

a) tutte le persone, non rientranti nel novero dei prestatori di lavoro dipendenti per i quali opera la garanzia di R.C.O. di cui all'art. Art. 2.1.1 - lett. b), delle quali l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività assicurata, sempreché sussista responsabilità dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma dell'art. 2049 C.C.;

b) gli Amministratori del Contraente che subiscano il danno nella loro qualità di assistiti.

#### 5. Danni a cose di proprietà dei dipendenti

Sono compresi in garanzia i danni materiali a cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato in occasione di lavoro o di servizio purché sussista una responsabilità civile a carico dell'Assicurato stesso.

Questa estensione di garanzia è prestata con un massimo risarcimento di euro 15.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, con il limite di euro 2.500,00 per danneggiato e con l'applicazione di una franchigia di euro 500,00 per ogni sinistro.

#### 6. La garanzia assicurativa si estende anche:

- a) alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, iscritti nei registri obbligatori, per danni causati nello svolgimento delle loro mansioni, anche quando siano comandati o svolgano attività in altri Ospedali o Istituti di Cura, di Assistenza o in altri Enti Pubblici o Privati convenzionati o non, con l'Assicurato, oppure su semplice chiamata, ma con l'autorizzazione del Contraente stesso, anche fuori dell'orario di lavoro o al domicilio dei privati. La Società rinuncia pertanto al diritto di rivalsa nei loro confronti salvo il caso di dolo; si intende comunque escluse l'attività sanitarie normata dalla SEZIONE RC PROFESSIONALE MEDICA al punto 3.;
- b) alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, per danni causati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni, da tutti coloro, anche non dipendenti, che sono ammessi dal Contraente ad operare nei propri centri, quali, ad esempio, tirocinanti, persone che prestano assistenza agli ammalati, compresi i religiosi ed i laici appartenenti a gruppi di volontariato, dipendenti di Ditte subappaltatrici esclusivamente per i lavori di ordinaria manutenzione da esse eseguiti sui fabbricati per conto del Contraente; si intende comunque esclusa l'attività sanitaria normata dalla SEZIONE RC PROFESSIONALE MEDICA al punto 3;
- c) alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi dagli assistiti stessi, compresi i malati di mente anche in permesso di uscita temporanea.



7. L'assicurazione è prestata ai sensi della presente polizza si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ed alle persone al servizio del ricovero, per mancato, insufficiente e/o carente servizio di vigilanza, intervento o assistenza alle persone assistite.

8. Agli effetti della responsabilità civile verso i propri Ospiti, relativamente ai danni dagli stessi subiti, il Contraente o l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo, da parte dello stesso Assicurato o da persone (parenti e non che ne facciano le veci), una richiesta di risarcimento danni.

#### 9. QUALIFICA DI TERZI

Sono considerati terzi ai fini della presente assicurazione tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, fatta eccezione per il rappresentante legale dell'Azienda Contraente ed i prestatori di lavoro, per i quali è operante la garanzia RCO.

#### 10. FRANCHIGIA ASSOLUTA E INOPPONIBILITÀ A TERZI

Resta espressamente convenuto tra le Parti che la copertura assicurativa si intende prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 1.000,00 (mille/00) per ogni danno a cose e di euro 20.000,00 (ventimila/00) per ogni danno a persona. Di conseguenza le franchigie o minimi di scoperto di entità inferiore previsti dalle Condizioni Speciali e Aggiuntive si intendono allineati ai suddetti importi. Rimangono invece invariati gli scoperti espressi in percentuale e le franchigie fisse di importo superiore.

L'Assicurato dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a suo carico a titolo di scoperto, impegnandosi a rimborsarli ad avvenuto pagamento da parte dell'Assicurazione.

11. A deroga dell'art. Art. 2.3.1 - Esclusioni R.C.T. lett. i) delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende, entro il limite stabilito per i danni a cose, i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti o gli ospiti ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nella casa di riposo consegnate o non consegnate. Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di euro 5.000,00 per ogni cliente danneggiato.

L'assicurazione non vale per denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

I risarcimenti dovuti in forza della presente estensione di garanzia sono corrisposti previa deduzione di una franchigia di euro 1.000,00 per ogni cliente danneggiato, che rimane a carico dell'Assicurato.

#### 12. ESTENSIONI DIVERSE:

Si dà atto che l'assicurazione copre la responsabilità civile derivante all'assicurato verso terzi ai sensi di legge, in dipendenza dell'attività da esso svolta, comprese tutte le operazioni inerenti, accessorie e complementari.

L'assicurazione comprende, a titolo esemplificativo i danni:

a) dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande, restando però esclusa - qualora la gestione venga affidata a terzi - la responsabilità civile imputabile al gestore, con l'intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai prestatori di lavoro;

b) dall'organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi e gite aziendali;

c) dall'esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata;

d) dalla proprietà di cani da guardia e non; tale garanzia è prestata con una franchigia di euro 100 per ogni sinistro;

e) dalla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni, escluse comunque quelle organizzate dall'assicurato, compresi i danni derivanti dall'allestimento e smontaggio degli stands;

f) dalla proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.

L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;

g) dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi industriali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che ne fanno uso;

h) corporali subiti dai corsisti o "stagisti" compresi i danni dagli stessi causati a terzi e a prestatori di lavoro;

i) dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi o bevande in genere;

l) da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e merci nonché da prove, collaudi e dimostrazioni di cose in genere trattate dall'assicurato;

m) dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilena e relativi depositi nonché ad altre simili attività ed attrezzature usate per esclusive necessità dell'azienda;



- n) derivanti all'assicurato in relazione all'organizzazione, a scopo dimostrativo, di visite guidate nell'ambito dello stabilimento;
- o) conseguenti allo svolgimento di corsi teorico-pratici che possono svolgersi sia all'interno che all'esterno degli stabilimenti, comprese le lezioni ginniche;
- p) dalla proprietà dei fabbricati e dell'area costituente l'industria assicurata con relativa recinzione compresi i cancelli elettrici;
- q) dall'impiego di una propria squadra antincendio o dal semplice e diretto intervento dei prestatori di lavoro dell'assicurato per tale scopo.

### 13. ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi gli utenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione - firma elettronica avanzata) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti accidentali e non derivanti da comportamento illecito continuativamente adottato.

La presente estensione di copertura si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo pari ad Euro 2.500 e fino alla concorrenza di un limite di risarcimento per periodo assicurativo pari ad Euro 500.000.

Si intende escluso qualsiasi danno cd CIBER RISK.

### FRANCHIGIA "DANNO BIOLOGICO" IN CIFRA FISSA:

La franchigia del 6% prevista per la garanzia del "Danno biologico" di cui all'art. 2.1.1 lett. b) del capitolo "Cosa e' assicurato - Garanzie base", si intende sostituita da una franchigia fissa di euro 2.500,00

*Franchigia: 2.500,00 €*

### ATTI VIOLENTI:

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatisi negli uffici nonche' per atti violenti legati a manifestazione di natura sindacale e/o sociale.

### CUMULO MASSIMALI RCT/RCO:

Resta convenuto fra le parti contraenti che, in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., il massimo esborso della Società non potrà eccedere la somma di euro di seguito riportata.

*Cumulo massimali: 5.000.000,00 €*

### MALATTIE PROFESSIONALI:

In deroga a quanto previsto all'art. 2.3.2 lett. h) - Esclusioni R.C.T. ed R.C.O. del capitolo "Cosa non e' assicurato", l'assicurazione e' estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL. *(ed anche a quelle per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte delle Magistratura con sentenza passata in giudicato).*

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La massima esposizione della Società, indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle cause che hanno determinato la richiesta, si intende fissata in Euro 1.000.000,00 per anno assicurativo.

La garanzia non vale:

- 1) per la silicosi e per i casi di contagio da virus HIV;
- 2) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 3) per le malattie professionali conseguenti:
  - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa;
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa.
 Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 4) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'assicurato, ispezioni per le quali l'assicurato stesso e' tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione di garanzia e' prestata con l'applicazione degli stessi scoperti e/o franchigie eventualmente previsti per la garanzia del "Danno biologico" (art.2.1.1 lett. b) - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.))



**CADUTA NEVE:**

La copertura assicurativa si intende estesa alla responsabilita' civile derivante all'assicurato per danni cagionati a terzi dalla caduta di neve o ghiaccio, non rimossi in tempo dai tetti.

A norma del Regolamento IVASS n.41 del 2 agosto 2018, e successive integrazioni, si precisa che:

- la **periodicità del premio** del presente contratto è **SEMESTRALE**
  - i **mezzi di pagamento previsti** dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. Presso gli Intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos
  - sul sito della compagnia [www.gruppoitas.it](http://www.gruppoitas.it) è disponibile **l'Area riservata ai Clienti** nella quale consultare la propria posizione assicurativa.
- Per accedervi è necessario richiedere le credenziali di accesso registrandosi mediante:
- il codice fiscale e il codice identificativo cliente (ID CONTRAENTE), riportato sul contratto sotto il numero polizza, o fornito dall'Agenzia di riferimento o in alternativa
  - il codice fiscale e il numero di polizza.





## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contraente rende le seguenti dichiarazioni anche ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 del Codice civile, e cioè che per i rischi cui si riferisce questo contratto:

- nell'ultimo triennio non ebbero a verificarsi sinistri;
- non ha in corso altre assicurazioni per i medesimi rischi cui si riferisce questo contratto;
- nel triennio precedente non ebbe stornate polizze per medesimi rischi cui si riferisce questo contratto.

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni sopra riportate deve esplicitamente risultare da atto sottoscritto dal contraente o dall'assicurato e dalla Società.

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice civile.**

Con la firma qui apposta il contraente dichiara di aver ricevuto, di conoscere e di accettare le condizioni di assicurazione contenute nel fascicolo modello **X0136.0 ed. 5 del 01/01/2020**. Dichiara inoltre che il presente documento, composto da n.9 (comprensive di quella riportante l' "Informativa resa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003", che segue alla presente) **pagine non contiene cancellature o rettifiche e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso.**

## ITAS MUTUA

Amministratore delegato e Direttore generale

Alessandro Molinari



Letto, accettato e sottoscritto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Il Contraente

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione: Art. 8 - Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro; Art. 9 - Proroga dell'assicurazione in mancanza di disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza; Art. 14 - Estensione territoriale; Art. 15 - Persone non considerate terze; Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T.; Art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O.; Art. 18 - Regolazione del premio, riduzione proporzionale dell'indennizzo in caso di mancata comunicazione degli elementi variabili e pagamento del premio.

\_\_\_\_\_  
Il Contraente

***Il Contraente dichiara di aver ricevuto il set informativo, costituito da DIP Danni, Dip aggiuntivo Danni e Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario, a norma del regolamento IVASS n.41 del 2 agosto 2018.***

\_\_\_\_\_  
Il Contraente

Stampato a \_\_\_\_\_ il 27/12/2022 14.23.52

Rata incassata il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
L'Agente

